



La
Corte dei Conti

N. 48/CONTR./R.Q./06

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente	dott.	Francesco	STADERINI
Presidenti di sezione:	dott.	Tullio	LAZZARO
	dott.	Danilo	DELFINI
	dott.	Fulvio	BALSAMO
	dott.	Rosario Elio	BALDANZA
	dott.	Enrico	GUSTAPANE
Consiglieri:	dott.	Paolo	NERI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Giuseppe	COGLIANDRO
	dott.	Claudio	IAFOLLA
	dott.	Angelo	BUSCEMA
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Simonetta	ROSA
	dott.	Antonio	DAGNINO
	dott.	Pietro	RUSSO
	dott.	Renzo	LIBERATI
	dott.	Valeria	CHIAROTTI
	dott.	Antonio	SCUDIERI
	dott.	Gabriele	AURISICCHIO
	dott.	Fabio	VIOLA
	dott.	Mario	NISPI LANDI
	dott.	Stefano	SIRAGUSA
	dott.	Giorgio	CANCELLIERI
	dott.	Antonio	MEZZERA
	dott.	Vincenzo	PALOMBA
	dott.	Cinzia	BARISANO
I Refendario:	dott.	Luisa	D'EVOLI

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 11 ter, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come aggiunto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

VISTO l'art. 4 del D.L. 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20.12.1996, n. 639;

UDITI, nella Camera di Consiglio del 29 novembre 2006, il relatore dott. Paolo NERI,;

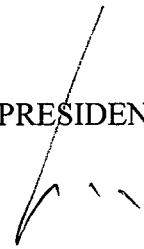
ha approvato la

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2006

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

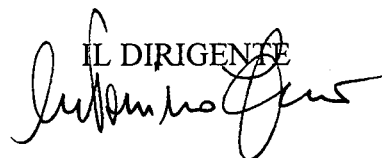
- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 15 schede analitiche delle tipologie di copertura.

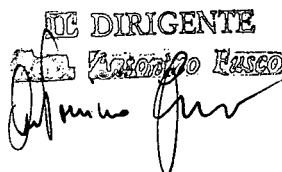
IL RELATORE


IL PRESIDENTE


Depositato in segreteria il 29 novembre 2006

PER COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDUTE DI CONTROLLO
30 NOV. 2006


IL DIRIGENTE


IL DIRIGENTE

Antonio Russo

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre maggio-agosto 2006.

1. Le leggi di spesa.

L'avvio della nuova legislatura ha comportato l'adozione di un numero eccezionalmente basso di leggi: nei quattro mesi in esame sono state infatti pubblicate soltanto 10 leggi, a fronte di un valore medio di 50 nei quattro esercizi più recenti.

Come risulta dal prospetto n. 2 e dalle 15 schede allegate, le leggi che determinano conseguenze di carattere finanziario ammontano a sette, sei delle quali provvedono direttamente alla conversione di decreti legge; la settima trae origine anch'essa da un decreto legge (n. 224 del 6 luglio), il cui testo è stato interamente trasfuso nel relativo disegno di legge ordinaria.

La complessiva incidenza sul saldo netto da finanziare di queste leggi è pari, nell'arco del bilancio triennale 2006/2008, a circa 10.091 milioni di euro, importo derivante in larghissima misura per il 2006 e nella quasi totalità per il biennio successivo dalle disposizioni della legge n. 248 del 4 agosto, di conversione del decreto n. 223 del 4 luglio, i cui oneri sono in massima parte compensati dalle misure di contenimento della spesa e dalle maggiori entrate recate dal provvedimento stesso.

Si conferma così la tendenza – manifestatasi nei quadrimestri più recenti e sui cui effetti negativi sulla legislazione di spesa la Corte ha già richiamato l'attenzione – a concentrare la parte più significativa della legislazione stessa in provvedimenti di urgenza.

E' infatti proprio questa la tipologia normativa che continua a determinare più frequentemente elementi di criticità nella legislazione di spesa, specie per l'abituale inserimento nel corso del procedimento di conversione di disposizioni di spesa ulteriori o sostitutive di quelle previste nel testo originario: a parte i casi – meno frequenti – di totale mancanza della relazione tecnica, spesso gli emendamenti sono supportati da relazioni insufficienti e i necessari

chiarimenti richiesti, come risulta dagli atti delle Commissioni bilancio, vengono forniti in modo per lo più sommario e comunque non aderente alle precise ed articolate osservazioni formulate. Ulteriori approfondimenti sono poi spesso resi impossibili dai tempi ristretti dell'esame parlamentare determinati dalla necessità di rispettare i termini costituzionali di conversione, nonché, ancor più, come ripetutamente verificatosi nel quadrimestre in oggetto, dalla chiusura dell'esame per l'apposizione della questione di fiducia.

La ripartizione tra i singoli esercizi del già indicato importo complessivo di 10.091 milioni di euro è la seguente: 4.972 milioni afferiscono al 2006, circa 2.086 milioni al 2007 e 3.033 circa al 2008. La quota di spese permanenti — proporzionalmente minima per le altre leggi (poco più di 7 milioni di euro annui) - non è determinata nel testo della legge 248, che, come si è detto, comporta la quasi totalità degli oneri del periodo (oltre il 94%); tuttavia, come specificato più avanti, anche le risorse impiegate a copertura hanno in parte significativa carattere permanente.

Si espongono qui di seguito le osservazioni della Corte sulla congruità delle tecniche di quantificazione e delle modalità di copertura delle singole leggi di spesa:

1) Legge n. 201 del 1 giugno di conversione del D.L. n. 135 del 3 aprile, recante disposizioni per la funzionalità della pubblica sicurezza.

La legge dispone il trattenimento in servizio di una quota di agenti ausiliari della Polizia di Stato nei limiti del relativo stanziamento, che costituisce pertanto un tetto di spesa.

La copertura dell'onere è effettuata mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1 comma 27 della legge finanziaria per il 2006, che prevede l'istituzione di un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi del Ministero dell'interno: in tale fondo l'Amministrazione ha in effetti accantonato risorse per nuove leggi per un importo superiore a quello dello stanziamento in esame.

Al riguardo, si osserva che l'accantonamento di parte delle risorse del fondo per far fronte agli oneri recati da nuove leggi non appare in armonia con il sistema, che predispone per tale finalità i fondi speciali, mentre il fondo in esame ha piuttosto la diversa finalità di consentire l'integrazione, ove necessario, di capitoli di spesa istituiti sulla base della legislazione vigente.

2) Legge n. 202 del 1 giugno, di conversione del D.L. n. 136 del 3 aprile, recante proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali.

La legge dispone l'incremento della dotazione del fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Trattandosi di un tetto di spesa, non vi sono specifici problemi sotto il profilo finanziario, ma la relazione tecnica non fornisce alcun elemento in ordine alla destinazione concreta delle nuove risorse, di cui restano pertanto oscuri i criteri di quantificazione, anche se qualche maggiore chiarimento è stato fornito in sede di Commissione bilancio.

Sulla modalità di copertura, effettuata a valere sull'apposito accantonamento del fondo speciale di parte capitale, non vi sono invece osservazioni da formulare.

3) Legge n. 228 del 12 luglio, di conversione del D.L. n. 173 del 12 maggio recante proroga di termini.

Le disposizioni recate dalla legge derivano essenzialmente dal recepimento di un emendamento governativo, corredato di relazione tecnica, che espone in modo esauriente i criteri di quantificazione dell'unico onere da esso introdotto. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

La legge di conversione contiene poi una delega al Governo (art. 1 comma 12) per l'adozione di modifiche ed integrazioni alle norme sulla modernizzazione dell'agricoltura e della pesca, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: i criteri direttivi della delega –

estremamente generici — non determinano di per sé elementi di incongruenza con tale disposizione.

4) Legge n. 233 del 17 luglio, di conversione del D.L. n. 181 del 18 maggio, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

Il testo originario del decreto legge è stato quasi interamente sostituito da un emendamento governativo corredato di relazione tecnica.

Salvo gli specifici oneri contenuti nei commi 25 *quinquies* e 25 *sexies* (relativi rispettivamente al trattamento economico dei componenti del Governo e all'indennità per i membri del Governo non parlamentari), su cui si formulano alcune osservazioni nelle pagine che seguono, il riordino complessivo della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri, il cui numero è elevato da 14 a 18, deve essere realizzato a costo zero: a tale risultato dovrà pervenirsi attraverso l'osservanza di alcuni principi, quali la redistribuzione degli organici nei limiti delle attuali dotazioni e della spesa corrispondente e il contenimento delle risorse strumentali nell'ambito delle attuali dotazioni di bilancio dei Ministeri esistenti.

La stessa relazione tecnica considera l'eventualità che l'istituzione di nuove strutture possa dar luogo a spese aggiuntive, prevedendo che, in tal caso, vengano adottate apposite "misure compensative". Un esempio della necessità di tali misure può essere rinvenuto nella disposizione di cui al comma 8 *bis*, che stabilisce l'articolazione di alcuni ministeri non più direttamente in direzioni generali bensì in dipartimenti che a loro volta possono articolarsi in direzioni generali.

Tuttavia, nessuna ulteriore notizia, neppure di larga massima, è fornita sulle risorse necessarie al funzionamento di tali misure, in ordine alla cui effettiva reperibilità non possono non manifestarsi ampie perplessità, specie alla luce delle misure di contenimento della spesa

previste dalla legge finanziaria 2006, nonché delle ulteriori riduzioni contenute nella legge n. 248 del 4 agosto (in particolare, art. 25).

In ogni caso, tenuto conto che, per dato d'esperienza, qualsiasi istituzione di nuove unità organizzative tende a determinare un aumento della spesa a legislazione vigente, non vi è dubbio che le conseguenze finanziarie concrete della normativa in esame potranno evidenziarsi soltanto alla luce dei relativi provvedimenti d'attuazione.

A tale proposito, recependo le condizioni formulate ai sensi dell'art. 81 Cost. dalla Commissione bilancio Senato, l'originaria disposizione del comma 25, in base alla quale le modalità di attuazione della legge devono essere tali da garantire l'invarianza della spesa, è stata integrata con ulteriori più specifiche disposizioni (commi da 25 - *bis* a 25 - *quater*); in particolare, il comma 25 - *ter* dispone che gli schemi dei D.P.C.M. attuativi del riordino dei ministeri e della Presidenza stessa siano corredati da relazione tecnica e sottoposti, oltre che alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche alle Commissioni bilancio per i profili di carattere finanziario.

Data la natura di atti amministrativi dei decreti in questione, si tratta qui di una sostanziale innovazione rispetto alla vigente normativa contabile, che prevede tale procedimento per i soli atti legislativi. Con l'estensione ai D.P.C.M. in questione del procedimento di verifica parlamentare della relazione tecnica, la Corte – in analogia a quanto già avviene per i decreti legislativi – potrebbe provvedere a formulare le proprie eventuali osservazioni sui provvedimenti emanati, riferendo nelle successive relazioni trimestrali al Parlamento.

Come si è accennato, la legge in esame prevede anche due specifiche disposizioni di spesa, che risultano accuratamente quantificate, anche se la proiezione negli esercizi successivi dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità per i membri del Governo non parlamentari non tiene conto del meccanismo di adeguamento previsto per l'indennità medesima con riferimento al trattamento economico del personale di magistratura: trattandosi di

spese obbligatorie, sarebbe stata pertanto opportuna la previsione della consueta clausola di salvaguardia relativa a tale tipologia di spesa.

Sotto il profilo delle modalità di copertura, la quasi totalità dell'onere - di carattere permanente - è coperta a valere sull'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente.

Si ripresenta così - come avviene di frequente - la questione dell'utilizzazione in difformità di tale accantonamento, che, come è noto, è prioritariamente destinato dalle norme contabili all'adempimento di obblighi internazionali.

Pertanto, l'accantonamento stesso può essere impiegato per finalità diverse soltanto se tale impiego non reca pregiudizio all'adempimento dei predetti obblighi: condizione questa, come osservato dalla Corte, che potrebbe essere agevolmente dimostrata attraverso l'indicazione del programma annuale di ratifiche sulla cui base dovrebbe essere stato determinato l'importo dell'accantonamento.

Nel caso di specie, tuttavia, il Governo ha fatto presente che tale impiego comporta implicitamente la revoca dei pareri già resi e delle prenotazioni effettuate a carico del medesimo accantonamento con provvedimenti esaminati nel corso della precedente legislatura, ma non ancora approvati in via definitiva dal Parlamento. Non è stato però espressamente chiarito se le disponibilità residue siano congrue rispetto ad eventuali obblighi internazionali dello Stato.

Si richiama infine l'attenzione sull'art. 1 comma 2 della legge di conversione, che conferisce al Governo la delega per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni ed organizzazione della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri. Nonostante tra i criteri direttivi della delega sia prevista la revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali nel rispetto del principio di invarianza della spesa - operazione certo non priva di profili finanziari da verificare -, la norma non prescrive né l'obbligo di compilazione della relazione tecnica, né quello di trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze

finanziarie. Risulta tuttavia un espresso impegno del Governo di dar corso ad ambedue gli adempimenti, impegno di cui viene preso atto nel parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio della Camera in data 11 luglio 2006.

5) Legge n. 235 del 17 luglio di conversione del DL n. 210 del 12 giugno, recante disposizioni finanziarie in materia di pubblica istruzione.

La legge ha la finalità di ovviare all'insufficienza dei fondi stanziati dalla legge finanziaria 2002 (art. 22 comma 7) a copertura dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato, la cui composizione è stata modificata per effetto della medesima disposizione (una commissione per ciascuna classe al posto di una commissione ogni due classi come previsto dalla precedente normativa).

Tuttavia, le nuove risorse si limitano a consentire la corresponsione dei compensi nella misura intera per il solo anno scolastico 2005/06, senza provvedere né per gli anni successivi, né soprattutto per il debito accumulato negli anni 2004 e 2005.

Permangono così oneri latenti derivanti da obbligazioni contratte in precedenti esercizi, e non si provvede alla correzione di un conclamato errore di quantificazione dell'onere a regime; la correzione viene rinviata a futuri provvedimenti dei quali il Governo si è comunque già assunto l'impegno (Commissione bilancio Senato, 12 luglio 2006).

Per quanto riguarda le modalità di copertura, si è fatto ricorso alla riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dalla legge finanziaria 2004 (art. 3 comma 92) e destinata all'attuazione del piano programmatico di cui alla legge 53/2003, senza tuttavia fornire alcuna indicazione circa l'eventuale pregiudizio al perseguimento degli interventi previsti da tale normativa (sviluppo delle tecnologie multimediali, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica, interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore, ecc.).

6) Legge n. 247 del 4 agosto, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Si tratta, come già anticipato, dell'unica legge di spesa che non provvede alla conversione di un decreto legge, ma che riproduce comunque le norme originariamente contenute nel decreto legge n. 224 del 5 luglio, che è stato perciò fatto decadere.

Come di consueto per questa tipologia di provvedimenti, la relazione tecnica, molto accurata ed analitica, consente di verificare in modo esauriente la congruità delle quantificazioni effettuate.

Anche sulle modalità di copertura — affidata in larga parte al fondo appositamente predisposto dalla legge finanziaria 2006 ed in parte minore a taluni accantonamenti del fondo speciale di parte corrente — non vi è nulla da osservare, nel presupposto - indicato dalla Commissione bilancio Camera - che si intendano revocati i pareri già resi e le prenotazioni effettuate a carico di alcuni di tali accantonamenti con riferimento a provvedimenti esaminati nel corso della precedente legislatura, ma non approvati in via definitiva dal Parlamento.

7) Legge n. 248 del 4 agosto, di conversione del DL m. 223 del 4 luglio, recante disposizioni per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

Il testo della legge deriva dall'approvazione in prima lettura al Senato di un emendamento governativo interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, sul quale è stata posta la questione di fiducia. Il nuovo testo, che è stato lasciato invariato nella successiva lettura presso la Camera dei deputati, è comunque corredato di una relazione tecnica integrativa di quella originaria.

Il provvedimento — in termini di saldo netto da finanziare — ha effetti correttivi estremamente limitati nel 2006 ed effetti invece significativi per gli esercizi successivi. Il divario è invece minore in termini di impatto sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Per il 2006, il saldo tra maggiori e minori entrate risulta positivo per 1.409 milioni di euro; quello tra maggiori e minori spese, negativo per 1.316 milioni, con un "surplus" di copertura pari a 93 milioni; per gli esercizi successivi tale "surplus" è indicato rispettivamente in 5.334 milioni per il 2007 e su 4.738 milioni per il 2008, con un conseguente ragguardevole miglioramento del saldo netto da finanziare.

A parte alcuni modesti oneri — su cui si dirà più avanti — che recano una specifica copertura, la pressoché totalità degli oneri — pari a quasi 9,5 miliardi di euro nel triennio — trova pertanto copertura attraverso le maggiori entrate e le minori spese determinate dal provvedimento stesso.

Sotto il profilo tecnico, tuttavia, la clausola di copertura presenta vistose disarmonie rispetto alle norme di contabilità, disarmonie che inficiano gravemente la leggibilità e la trasparenza delle modalità di copertura delle disposizioni onerose.

Tali elementi di criticità, indicati anche al termine dell'esauriente disamina delle singole disposizioni di entrata e di spesa condotta dal Servizio del bilancio della Camera, consistono in primo luogo nell'indicazione del solo importo complessivo dell'onere senza alcuna riferimento alle singole disposizioni onerose.

In secondo luogo, la copertura è riferita al solo triennio compreso nel bilancio pluriennale, mentre sia parte degli oneri sia parte delle maggiori entrate e minori spese conseguenti alle disposizioni delle legge hanno carattere permanente: manca tuttavia qualsiasi indicazione che consenta di individuare il rapporto tra di loro.

Infine, la clausola di copertura fa riferimento indistintamente alle maggiori entrate e alle riduzioni di spesa, senza indicare né il riferimento di ciascuna di esse alle singole disposizioni onerose né le quote della copertura complessiva riferite alle maggiori entrate e alle minori spese.

Come si è detto, per alcuni oneri - proporzionalmente assai modesti -, la legge contiene una specifica quantificazione e copertura.

In particolare, lo stanziamento di carattere permanente per le esigenze operative connesse alle attività antincendi boschivi del Corpo forestale dello Stato (art. 18 bis comma 1) - che costituisce un tetto di spesa - trova copertura su vari accantonamenti del fondo speciale di parte corrente, tra cui quello relativo al Ministero degli affari esteri: al riguardo, si rinvia a quanto osservato al precedente punto 3) sulla identica fattispecie contenuta nell'ambito della legge n. 228.

Per quanto riguarda le altre due specifiche disposizioni di spesa (art. 21 comma 4 bis relativo alle spese di giustizia e art. 39 bis in materia di rimborsi elettorali), in entrambi i casi la quantificazione degli oneri - di natura obbligatoria - presenta caratteri meramente previsionali: ai sensi dell'art. 11 *ter* comma 1 della legge di contabilità, avrebbe pertanto dovuto essere apposta una clausola di salvaguardia.

Inoltre, sotto il profilo della copertura, nel primo caso si fa ulteriormente ricorso all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e nel secondo si utilizzano risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica senza fornire indicazioni sui motivi del mancato utilizzo nelle risorse stesse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e sulla eventuale presenza di programmi di spesa che possano determinare la necessità di ulteriori stanziamenti.

2. I decreti legislativi.

I decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre in esame sono stati complessivamente 19, di cui 11 attuativi di leggi di delega e 8 attuativi di direttive comunitarie.

A) decreti attuativi di leggi di delega

1) *Il decreto n. 164 del 6 aprile* dà attuazione alla delega concernente il riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari contenuto nella legge n. 230 del 4 novembre 2005 (art. 1 comma 5).

Sia la legge di delega sia il decreto contengono una clausola di esclusione di oneri a carico della finanza pubblica; sulla base di tale clausola, l'Amministrazione, come affermato nella relazione illustrativa, ha ommesso di predisporre la relazione tecnica.

Si osserva al riguardo che, anche se, come nel decreto in esame, la clausola di invarianza appare effettivamente rispettata; in presenza comunque di norme potenzialmente produttive di effetti finanziari – come nel caso di specie l'art. 8, che prevede la messa a disposizione delle strutture e del supporto di segreteria da parte delle università presso le quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'idoneità scientifica nazionale –, la relazione tecnica andrebbe sempre predisposta proprio a dimostrazione che le norme stesse non determinano in concreto alcun onere.

2) Decreti n. 166 del 24 aprile, n. 184 del 18 maggio e n. 249 del 1 agosto.

I tre decreti danno attuazione a diversi contenuti della delega per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili recata dall'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Le disposizioni in essi contenute appaiono prive di rilievo finanziario; è comunque espressamente prevista – ad eccezione del decreto n. 249 – la clausola di neutralità finanziaria.

3) *I decreti n. 170 del 12 aprile e n. 171 del 18 aprile* – concernenti la ricognizione dei principi fondamentali il primo in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici ed il secondo in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, ecc. – danno entrambi attuazione alla delega contenuta nell’art. 1 comma 4 della legge n. 131 del 5 giugno 2003 (disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3 del 2001).

I decreti stessi sono di natura ordinamentale e privi di conseguenze di carattere finanziario, in quanto, come recita la legge di delega, “meramente ricognitivi dei principi generali che si traggono dalle leggi vigenti”.

4) *I decreti n. 190 del 5 aprile e n. 194 del 10 aprile*, in materia il primo di disciplina sanzionatoria per le violazioni della legislazione alimentare ed il secondo di informazione ai consumatori sui prodotti cosmetici, sono privi di implicazioni finanziarie.

5) *Il decreto n. 198 dell’11 aprile*, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna in attuazione della delega contenuta nell’art. 6 della legge n. 246 del 28 novembre 2005, non è corredato di relazione tecnica in quanto, come affermato dalla relazione illustrativa, non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

In effetti, le disposizioni contenute nel testo appaiono una mera ricognizione di norme ed istituti già previsti dalla legislazione vigente, in armonia con la portata della delega, che prevedeva soltanto il “riassetto” delle disposizioni vigenti in materia.

Opportunamente peraltro, considerata la presenza di qualche adempimento di carattere amministrativo, recependo la condizione posta dalla Commissione bilancio Senato, è stata introdotta una clausola di invarianza finanziaria.

6) *Il decreto n. 217 del 29 aprile*, recante la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti in attuazione della delega contenuta nell'art. 13 della legge n. 62 del 18 aprile 2005 – delega che non prevede clausole di carattere finanziario –, determina una serie di adempimenti di carattere amministrativo di per sé potenzialmente onerosi, consistenti soprattutto in attività di controllo e di erogazione di servizi, per i quali è peraltro prescritta l'utilizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, per garantire la neutralità finanziaria, si prevede che ai componenti della Commissione tecnico-consultiva istituita dall'art. 9 non spetti alcun compenso o rimborso spese.

L'unica disposizione dichiaratamente onerosa – relativa all'attività istruttoria per l'inserimento di nuovi fertilizzanti (art. 10) – è posta a carico degli interessati sulla base di tariffe stabilite tenendo conto del costo effettivo del servizio.

7) *Il decreto n. 240 del 25 luglio*, in attuazione di alcune deleghe contenute nella legge n. 150 del 25 luglio 2005, provvede all'individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonché al decentramento su base regionale di alcune competenze del Ministero della giustizia.

Il provvedimento reca tre distinte previsioni di spesa, già predeterminate e coperte dalla legge di delega, due delle quali limitate all'importo dello stanziamento e la terza – i cui oneri possono essere valutati solo in via previsionale – dotata di clausola di salvaguardia, anch'essa già contenuta nella legge di delega. Per quanto riguarda la quantificazione di tali oneri va però rilevato che essa risale in sostanza al primo semestre 2004 e non sembra pertanto considerare eventuali modifiche intervenute successivamente.

Tenuto conto del totale accoglimento nel testo definitivo delle ulteriori condizioni poste dalla Commissione bilancio Camera nel parere espresso in data 25 gennaio 2006 – consistenti in

una più esauriente formulazione della clausola di neutralità finanziaria e nella estensioni ai regolamenti di cui al secondo comma dell'art. 6 del procedimento previsto per le norme delegate (redazione della relazione tecnica e trasmissione alle Camere per i pareri delle Commissioni) — non vi sono altre osservazioni da formulare sugli aspetti del decreto rilevanti per la finanza pubblica.

B) decreti attuativi di direttive comunitarie

Si tratta, come già indicato, di 8 decreti, uno dei quali (n. 192 del 4 aprile) presenta un contenuto normativo privo di riflessi finanziari.

I restanti sette decreti contengono tutti una clausola di invarianza finanziaria, che obbliga le amministrazioni interessate a provvedere alle attività amministrative prescritte dalla nuova normativa attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In effetti, non sembra che da essi possano derivare nuovi o maggiori oneri, in quanto i compiti ispettivi, di controllo e di monitoraggio affidati ad amministrazioni pubbliche appaiono rientrare nella normale attività degli uffici esistenti, senza richiedere pertanto ulteriori provviste di personale e di mezzi.

Nei casi in cui le attività da svolgere assumono maggior rilievo (decreto n. 193 del 6 aprile, n. 216 del 4 aprile e n. 218 del 24 aprile), è previsto che i relativi oneri siano posti a carico dei soggetti nei cui confronti le attività vengono svolte attraverso la fissazione di tariffe che debbono coprire il costo effettivo dei servizi resi.

Per quanto riguarda l'unico organo collegiale di nuova istituzione (art. 8 del decreto n. 216), è espressamente stabilito che ai relativi membri, anche per la partecipazione a gruppi di lavoro, non competano indennità, emolumenti, compensi o rimborsi spese.

Si sottolinea da ultimo che tutte le condizioni poste dalle Commissioni bilancio a presupposto del parere favorevole espresso sui singoli schemi dei decreti risultano accolte.